

## ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 52102/7905

### STATUTO

#### *TITOLO I: denominazione - sede - oggetto - durata*

##### **ARTICOLO 1**

È costituita una Associazione con la denominazione "A.GI.FAR. BERGAMO - Associazione Giovani Farmacisti di Bergamo".

L'Associazione ha sede legale in Bergamo, via E. Novelli, 6.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

##### **ARTICOLO 2**

L'Associazione, senza fini di lucro, intende perseguire i seguenti scopi:

1. promuovere attività sportive, ricreative e turistiche;
2. attuare iniziative di educazione sanitaria di intesa con la Regione, i Comuni, le Aziende A.S.L., nei distretti socio-sanitari e nelle scuole di ogni ordine e grado;
3. favorire la più idonea formazione e preparazione dei giovani farmacisti per l'inserimento nelle strutture sanitarie;
4. migliorare la preparazione culturale e post-universitaria dei soci mediante l'organizzazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari e congressi;
5. collaborare all'editoria di settore ed alle riviste professionali con articoli e contributi scientifici;
6. stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizzazioni dei farmacisti e con associazioni similari italiane ed estere già esistenti;
7. prendere parte alle attività socio-scientifiche dei corsi di laurea e di specializzazione della facoltà di Farmacia;
8. perseguire tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che a giudizio del Consiglio o dell'Assemblea siano ritenute utili per elevare e migliorare le condizioni morali e culturali degli Associati.
9. L'Associazione può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali di categoria la cui disciplina statutaria non sia in contrasto con quella del presente Statuto. L'Associazione può costituire ovvero partecipare alla costituzione di società o cooperative o consorzi ovvero acquisire partecipazioni in società o cooperative o consorzi quando l'Assemblea lo giudichi utile o funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.

#### *TITOLO II: soci*

##### **ARTICOLO 3**

Possono presentare domanda di ammissione alla Associazione tutti i laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche iscritti all'Ordine dei Farmacisti in Italia o all'estero, di età non superiore ai trentotto anni. Possono altresì associarsi gli studenti iscritti alla facoltà di Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante socio, deve essere indirizzata all'Associazione.

Con la presentazione della domanda l'aspirante socio dichiara di essere a conoscenza dello Statuto e si impegna ad osservarlo insieme a tutte quelle disposizioni che potranno essere deliberate od emanate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nei limiti delle loro rispettive facoltà, ed a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare o respingere la domanda, in quest'ultimo caso la decisione motivata verrà comunicata per iscritto all'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **ARTICOLO 4**

Tutti gli associati debbono corrispondere una quota associativa annuale la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa può essere maggiorata su decisione assembleare per dare all'Associazione dei mezzi che ne garantiscano un'opera associativa funzionale. L'iscrizione è rinnovata automaticamente anno per anno a meno dei casi in cui al successivo articolo del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 5**

Sono cause di cessazione della qualità del socio: la morte, le dimissioni, la morosità, la cessazione dei requisiti per l'iscrizione, l'espulsione.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno novanta giorni prima della fine dell'anno associativo. La cessazione della qualità di socio, comunque avvenuta, non dà diritto di rimborso di cifre o beni a qualsiasi titolo versati facenti parte del fondo dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 6**

L'Associazione è costituita da:

Soci Ordinari: sono gli associati in regola con la quota associativa; hanno diritto di voto attivo e passivo, usufruiscono dei servizi e delle strutture della Associazione.

Soci Onorari: sono tali coloro i quali, pur non possedendo i requisiti per l'iscrizione, per decisione del Consiglio Direttivo, ricevono tale riconoscimento. Essi non pagano quota associativa ma usufruiscono dei servizi, delle agevolazioni e delle strutture dell'Associazione pur non avendo diritto di voto.

Sostenitori: si definiscono tali gli Istituti, Enti, Associazioni, privati, Società Commerciali ed Industriali desiderosi di favorire ed incrementare lo sviluppo della "A.GI.FAR - BERGAMO" fornendo mezzi e finanziamenti; i soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono usufruire delle agevolazioni derivanti dallo status di socio Agifar.

Soci fondatori: sono qualificati tali coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione. Il socio fondatore ha gli stessi diritti e doveri del socio ordinario.

I soci potranno aderire ad altre organizzazioni di categoria la cui disciplina statutaria non sia in contrasto con le norme del presente Statuto.

### ***TITOLO III: organi***

#### **ARTICOLO 7**

Sono organi della Associazione:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo e il suo Presidente; Vicepresidente; Segretario; Tesoriere;

Il Collegio dei Sindaci.

Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente statuto debbono risultare dai libri dei verbali.

### ***TITOLO IV: assemblea***

#### **ARTICOLO 8**

L'Assemblea è l'organo sovrano della associazione ed è composto dai soci aventi diritto di voto. Spettano all'Assemblea:

1. l'elezione del Consiglio Direttivo;

2. l'elezione del Collegio dei Sindaci;

3. l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;

4. la determinazione dell'eventuale maggiorazione delle quote a carico dei soci (quota annuale);

5. le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 9**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede. Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per l'esame e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione dell'eventuale maggiorazione dei contributi di cui al precedente art. 4; in via straordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci, per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta degli associati.

La convocazione è fatta mediante avviso, inviato - anche per via telematica - almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il termine di otto giorni, normalmente richiesto per la convocazione dell'Assemblea, può essere ridotto nel caso di argomenti urgenti ed in tal caso la convocazione può essere fatta per via telegrafica, telefonica o con lettera a mano fax postel lettera ordinaria o e-mail.

#### **ARTICOLO 10**

Ciascun socio ha diritto ad un voto e sono esclusi dal voto i soci sostenitori ed i soci onorari. I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare con delega scritta da altro Associato che non ricopra cariche associative; ogni Associato non può ricevere più di due

deleghe; non hanno diritto al voto gli Associati non in regola con il versamento dei contributi sociali.

### **ARTICOLO 11**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente dell'Assemblea degli Associati; il Presidente in assenza del Segretario può nominare anche fra non associati il Segretario per la redazione del verbale di Consiglio e due scrutatori.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria (salvo quanto si dirà a proposito dello scioglimento della Associazione e della devoluzione del suo patrimonio), è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati.

Tutte le deliberazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei soci presenti.

Per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 21 del Codice Civile, che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Con quest'ultima maggioranza sarà decisa la devoluzione del patrimonio sociale.

Alle votazioni per le elezioni dei soci alle cariche sociali si procede esclusivamente per votazione a scrutinio segreto ed in caso di parità di voti prevale il designato più anziano d'età; per queste votazioni non è ammessa delega.

### ***TITOLO V: il Presidente del Consiglio Direttivo***

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa, nella prima seduta successiva all'insediamento del Consiglio stesso.

### **ARTICOLO 12**

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede il Consiglio Direttivo, dirige l'attività della Associazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli è, altresì, autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha, inoltre, facoltà di istituire commissioni temporanee per lo studio e la realizzazione di particolari compiti rientranti nei programmi dell'Associazione. Il Presidente, in caso di impedimento o assenza, viene sostituito dal vicepresidente; nel caso in cui anche questi fosse impedito o assente subentra il Consigliere più anziano di età.

### ***TITOLO VI: Consiglio Direttivo***

### **ARTICOLO 13**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si compone di sette membri, eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Dei consiglieri non più di due persone possono essere Soci Ordinari laureandi. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri verranno chiamati, per cooptazione, i soggetti risultati tra quelli non eletti nell'ultima elezione a cominciare dal primo dei non eletti e così di seguito; i Consiglieri così nominati scadranno unitamente al Consiglio di cui fanno parte.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato anche fuori dalla sede sociale, dal Presidente almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti del Consiglio Direttivo i quali devono specificare l'Ordine del giorno. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera, fax, telegramma, postel, telefono, lettera a mano o internet contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il termine di cinque giorni per la convocazione può essere ridotto nel caso di argomenti urgenti ed in tal caso la convocazione può essere fatta per via telegrafica o a mezzo telefono od a mezzo di lettera consegnata a mano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti presenti o per delega.

Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per più di tre riunioni decade dalla carica. Spetta al Consiglio Direttivo:

1. deliberare su tutte le questioni che interessano l'Associazione e che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea;
2. amministrare anche in via straordinaria l'Associazione;
3. deliberare sull'ammissione dei nuovi Associati e sull'esclusione dei Soci a sensi dell'art. 5 del presente statuto;
4. redigere il rendiconto economico e finanziario della gestione dell'anno precedente ed il bilancio preventivo;
5. deliberare sull'adesione ed altre organizzazioni a carattere nazionale e regionale aventi scopo affine o complementare a quello dell'Associazione;
6. fissare l'ammontare della quota annuale, la cui entità potrà essere maggiorata dall'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo;
7. redigere il regolamento della Associazione da proporre, per l'approvazione, all'Assemblea dei soci.

### ***TITOLO VII: il Vicepresidente***

### **ARTICOLO 14**

Il vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa nella seduta di cui all'art. 13.

### ***TITOLO VIII: il Segretario***

## **ARTICOLO 15**

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa nella seduta di cui all'art. 13.

Egli redige e cura la conservazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed attende all'esecuzione delle sue delibere, collaborando a tal fine con il Presidente.

## ***TITOLO IX: il Tesoriere***

### **ARTICOLO 16**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa nella seduta di cui all'art. 13.

Ha la responsabilità del patrimonio e delle contabilità della Associazione. Provvede alle operazioni finanziarie attive e passive ivi compresa l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali. Cura la riscossione dei contributi associativi. Entro il mese di febbraio di ogni anno sottopone al Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione dell'anno precedente e propone al Consiglio il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea. I conti correnti che potranno essere aperti dal tesoriere devono essere intestati all'Associazione con firma disgiunta del Presidente e del tesoriere. È fatto obbligo al tesoriere di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo all'inizio di ogni anno al visto del Consiglio Direttivo.

## ***TITOLO X: Il Collegio Sindacale***

### **ARTICOLO 17**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e uno supplente, eletti dall'Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni. Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo, esamina i bilanci da esso predisposti e redige la relazione sindacale da presentare all'Assemblea annuale.

## ***TITOLO XI: Il Past President***

### **ARTICOLO 18**

Il Past President è di diritto il Presidente del precedente mandato. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti ma non ha diritto di voto.

## ***TITOLO XI: Patrimonio dell'Associazione***

### **ARTICOLO 19**

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, dai

contributi di Privati, Enti Pubblici e Privati, dagli interessi attivi e dai beni altrimenti acquisiti. Finché il fondo è comune, quindi destinato a fini associativi, gli associati, loro creditori, eredi od aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritto sullo stesso. Il fondo comune non può essere impegnato per finalità diversa da quella associativa.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

### ***TITOLO XIII: Scioglimento dell'Associazione***

#### **ARTICOLO 20**

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilità nel campo della farmacia od in beneficenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e sentito l'Organismo di controllo di all'art. 13, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 N. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

### ***TITOLO XIV: Dimissioni e limiti di età***

#### **ARTICOLO 21**

In caso di cessazione della qualità di socio o di dimissioni da parte di un associato che sia in carica in seno al Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti nelle liste elettorali nelle ultime votazioni in ordine di tempo. Il subentrante prende il posto dell'associato dimissionario. Qualora l'associato, che raggiunga il trentottesimo anno di età, rivesta cariche sociali, lo stesso durerà in carica fino a quando non scadrà il termine di durata della carica, pur se sia stato superato il trentottesimo anno di età.